

TRIBUNALE DI LIVORNO
Deposita in cancelleria

Livorno 14 GEN. 2020
2020



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Ornella De Leva

TRIBUNALE DI LIVORNO

Sez. FALLIMENTARE

proposta di Piano del Consumatore nell'interesse di Simonini Iuri

Il sottoscritto **SIMONINI IURI** nato a Livorno il 28/10/1961 residente in Livorno Via Poerio 20 CF SMNRIU61R28E625X rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Del Secco C.F.:DLSLSN66M59E625J (alessandradelsecco@pec.ordineavvocatilivorno.it - ad.delsecco@virgilio.it) presso il cui studio in Livorno, Via Marradi 98 (fax n. 0586.268339) è elettivamente domiciliato come da mandato in calce

PREMESSO

-Che il sig. Simonini Iuri con istanza del 11/09/2017 ha chiesto al Tribunale di Livorno di voler nominare, in ossequio all'art 15 comma 9 legge 3/2012, un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge tra questi la proposizione di un piano del consumatore ex art 12 bis L. 3/2012;

-Che con provvedimento del 12.09.2017 il Tribunale di Livorno ha nominato il Dott. Laucci quale OCC;(All.1)

-Che il professionista nominato ha provveduto a redigere la relazione prevista dall'art 9 comma III bis legge 3/2012 (all.2)

Tutto quanto sopra precisato e premesso, il sig. Simoni Iuri espone quanto segue:

PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA:

Risulta doveroso preliminarmente osservare che

- a) il sig. Simonini Iuri può essere definito "consumatore" ai sensi dell'art 6 comma 2 lett.b) legge 3/2012 ovvero persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale. Conseguentemente egli non è soggetto a procedure concorsuali
- b) risulta versare in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 6 comma 2 lett a) della citata legge;
- c) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, al procedimento di cui alla citata legge;

Avv. ALESSANDRA DEL SECCO
Via Marradi 98 - Livorno
Tel. 0586 268339 - Fax 0586 268339

ORIGINALI

CP 1/2020

PROCURA SPECIALE : Io sottoscritto **Simonini Iuri** nato a Livorno il **28.10.1961**, C.F.: **SMNRIU61R28E625X**, residente in Livorno, Via Poerio n. 20, nomino l'Avv. Alessandra Del Secco del foro di Livorno, quale mio difensore di fiducia e procuratore speciale, affinché abbia a presentare per mio conto e nei miei interessi presso il Tribunale di Livorno Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter comma 3 della legge 27.01.2012 n. 3 e successive modificazioni, ^{E PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO} in ogni sua fase e grado successivi compresa la fase di esecuzione e l'eventuale giudizio di opposizione.)

Per l'effetto io sottoscritto conferisco espressamente all'Avv. Alessandra Del Secco, ogni e più ampia facoltà inerente al mandato ivi comprese farsi sostituire, conciliare, transigere, quietanzare, spiegare domande riconvenzionale, provvedere alla chiamata in causa di terzi, estendere a terzi in giudizio domande, rinunciare ed accettare la rinuncia agli atti del giudizio.

Ricevuta altresì informazione sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 L. 675/96 consento la loro utilizzazione per tutto quanto possa occorre all'espletamento del presente mandato.

Dichiaro di essere stato informato, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28:

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia; nonché dell'**obbligo** di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs n. 38571993 e successive modificazioni), **in quanto condizione di procedibilità del giudizio**, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa ai diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
2. della possibilità qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:
 - a) della possibilità di giovare di un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
 - b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
 - c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Alessandra Del Secco, in Livorno Via Marradi n. 98.

Livorno, li 11.11.2019.
X Iuri Simonini

E' firma autentica

Avv. Alessandra Del Secco



N. 1/2020 R.G. CP - sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Procedura di Sovraindebitamento n. 1 / 2020 **SIMONINI IURI - O.C.C.**

Il Giudice dott. Massimo Orlando,

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3 nonché la relazione dell'organismo di composizione della crisi

ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

ritenuto che l'udienza non possa essere fissata, in considerazione della contingente emergenza epidemiologica (art. 83 comma 7 lett. h), DL; 18/2020)

Visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3,

1) dispone la comunicazione della proposta e del decreto, entro il 15.04.2020, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

2) Dispone che siano pubblicati sull'apposita sezione del sito del Tribunale il presente decreto (in versione integrale) e del ricorso solo per estratto, cioè solo le pagine iniziali e finali indispensabili a far intendere il contenuto del ricorso (eliminando comunque ogni riferimento a dati sensibili) e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;

3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4) fissa il termine del 10.05.2020 per il deposito di eventuali contestazioni al piano del consumatore da parte dei creditori, mediante deposito con modalità telematiche

5) si riserva di decidere successivamente al 10.05.2020 e di valutare la necessità di fissare l'udienza (o termini per il deposito di note scritte), in presenza di contestazioni, al fine di consentire al debitore di interloquire sulle stesse.

Livorno, 21 marzo 2020



IL GIUDICE
dott. Massimo Orlando

